

Piano Junker

Agevolazioni per le imprese industriali, artigianali e dei servizi

OGGETTO

Agevolazioni per le imprese industriali, artigianali e dei servizi

OBIETTIVI

Il sistema agevolativo è applicato, attraverso una procedura a bando, in favore delle imprese che svolgono attività estrattive, manifatturiere, di servizi, di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda. Esso prevede la concessione di un contributo in conto impianti alle imprese che ne abbiano fatto domanda per il relativo bando, nei termini fissati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, a fronte di programmi concernenti investimenti produttivi.

BENEFICIARI

In generale, i beneficiari della legge sono piccole, medie e grandi imprese, che svolgono attività estrattive, manifatturiere, di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e di servizi, e intendono promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unità produttive localizzate nelle cosiddette "Aree depresse". Si applicano peraltro le seguenti limitazioni:

- Imprese estrattive e manifatturiere: i relativi programmi di investimento possono riguardare solo uno o più dei settori produttivi di cui alle sezioni C - "Estrazione di minerali" e D - "Attività manifatturiere" della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91.
- Imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore ed acqua calda, di cui alle classi 40.10 e 40.30 della classificazione delle attività economiche ISTAT '91: i relativi programmi di investimento sono ammessi limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate, con potenza non superiore a 50 MW elettrici e con indice energetico non inferiore a 0,60.
- Settore delle costruzioni di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ISTAT '91: l'ammissibilità dei beni strumentali, qualora non vengano utilizzati stabilmente nell'ambito di un'unica unità produttiva, è condizionata all'esclusivo utilizzo degli stessi nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione.

In accordo con le normative europee, ulteriori limitazioni e divieti – per i quali si rimanda alla normativa specifica, riguardano i settori seguenti:

- siderurgia
- cantieristica navale
- fibre sintetiche
- industria automobilistica
- industrie alimentari, delle bevande e del tabacco.

Sono totalm ente escluse dalle agevolazioni le aziende appartenenti alle seguenti classi e categorie:

- 15.41.3 - Fabbricazioni di oli e grassi animali grezzi
 - la produzione di oli e grassi animali non commestibili;
 - l'estrazione di oli di pesce e di mammiferi marini.
- 15.42.2 - Fabbricazione di oli e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati
 - la produzione di oli vegetali raffinati : produzione di olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc.
 - la lavorazione degli oli vegetali : soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione.
- 15.42.3 - Fabbricazione di grassi animali raffinati
- 15.43 - Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
 - fabbricazione di margarina;
 - fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare);
 - fabbricazione di grassi da cucina composti.
- 15.62 - Fabbricazione di prodotti amidacei
 - fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco;
 - macinatura umida del granoturco;
 - fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio;
 - fabbricazione di glutine;
 - fabbricazione di tapioca.
- 15.72 - Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione di animali domestici
- 15.94 - Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
- 15.95 - Produzione di altre bevande fermentate non distillate
 - produzione di altre bevande fermentate non distillate, quali ad esempio idromele, sakè;
- 15.97 - Fabbricazione di malto

In generale le imprese beneficiarie devono essere iscritte al registro delle imprese (escluse le imprese di nuova costituzione) e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata. Al momento dell'avvio del programma devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria.

TERRITORIO DI APPLICAZIONE

La legge si applica alle cosiddette "Aree depresse", ovvero alle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 87.3.c del Trattato di Roma, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo.

SETTORE

Industria e servizi

AZIONI (INIZIATIVE AMMISSIBILI)

Il programma di investimenti da agevolare può riguardare la realizzazione di un nuovo impianto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione o il trasferimento di impianti produttivi esistenti. A tal fine si considera:

- I) "ampliamento" il programma che, attraverso un incremento dell'occupazione, sia volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungere altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/ o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);
- II) "ammodernamento" il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/ o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;
- III) "ristrutturazione" il programma diretto alla razionalizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
- IV) "riconversione" il programma diretto a sostituire i prodotti esistenti tramite l'introduzione di produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;
- V) "riattivazione" il programma che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi;
- VI) "trasferimento" il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/ o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata.

Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti che non può riguardare più di una sola unità produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma di investimenti. In particolare, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;
- b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;

- c) opere murarie e assimilate;
- d) infrastrutture specifiche aziendali;
- e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché destinati alla effettiva produzione, a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni
- f) programmi informatici;
- g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Per il periodo 2000- 2006, su indicazione della Commissione europea, le spese vengono giudicate ammissibili solo ed esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Modulo di domanda.

L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 48 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni oppure non oltre 24 mesi, nei casi per i quali sia stata richiesta e concessa l'erogazione delle agevolazioni in sole due quote.

Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorché quietanzato o pagato successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

Per accedere alle agevolazioni le imprese devono dimostrare di essere in grado di apportare capitale proprio in misura non inferiore al 25% degli investimenti ammissibili.


Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imputabile dei beni agevolabili sia inferiore ad un milione di lire (516,46 euro). Non sono altresì ammissibili le spese notarili, quelle relative alle scorte, quelle di pura sostituzione, quelle di funzionamento in generale e, comunque, tutte le spese non capitalizzate; sono altresì escluse le spese relative a imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.

CUMULABILITÀ DEL FINANZIAMENTO

E' ammessa cumulabilità alcuna per la stessa tipologia di intervento.

TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO

Contributi a fondo perduto 40% il 60% conto capitale (circa un 0,70% tasso)



[Grey shaded header bar]	
[Empty input field]	
[Empty input field]	

